



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTA l'istanza assunta a prot. 20659 in data 29/07/2020 e ss.ii. con la quale la ditta "LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L." o in forma abbreviata "L.M.D. SRL" con sede a Malcontenta(VE) in Via Moranzani n. 74, ha chiesto, su mandato del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia Uff. Salvaguardia di Venezia - Opere Marittime per il Veneto, di effettuare dei lavori di ripristino e manutenzione di briccole e pali d'ormeggio asserviti alla Capitaneria di Porto di Chioggia, siti nel bacino di Vigo del Comune di Chioggia;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori in data 15/05/2020 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia Uff. Salvaguardia di Venezia - Opere Marittime per il Veneto alla ditta "L.M.D. SRL";

VISTA l'autorizzazione n. 44/2020 della Capitaneria di Porto di Chioggia;

VISTE le ordinanze n. 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. e n. 37/2020 in data 12/06/2020 di questa Capitaneria di Porto;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa;

VISTI gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 03 al 12 agosto 2020, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa, la ditta "LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L." effettuerà lavori di manutenzione degli approdi della Capitaneria di Porto di Chioggia siti nel bacino di Vigo del Comune di Chioggia (VE), nell'area meglio individuata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L'intervento sarà effettuato con l'ausilio del seguente mezzo nautico:

- Motopontone denominato "Alberoni" iscritto al n. 6V23792.

ORDINA

Articolo 1

Per quanto di competenza ed ai soli fini della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito nel periodo di cui al "RENDE NOTO" in prossimità dell'area oggetto dei lavori, dovranno prestare la massima attenzione, navigando a lento moto e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 10 (dieci) metri dall'unità operante, limitando il più possibile il prodursi di moto ondoso pericoloso per l'unità ed il personale impiegato nei lavori.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità espressamente autorizzate da codesta Autorità Marittima.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, se alla condotta di unità da diporto, e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, (alla data della firma digitale).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs 07 marzo 2005 n.82 e norme collegate

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

